



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Prot. n. 54929 /2015

San Marino, 7 Maggio 2015/1714 d.F.R.

Spett.le
Ufficio Segreteria Istituzionale
Piazza della Libertà
47890 San Marino

Oggetto:

RELAZIONE al Decreto Delegato n. 39 DEL 30 Marzo 2015 "Modalità per l'individuazione dei gestori del patrimonio di Fondiss, istituito dalla Legge 6 Dicembre 2011 n.191- Riforma Previdenziale: Istituzione del Sistema Complementare."

A mente dell'art. 24, comma 2, della Legge n.21/1981 così come modificato dalla Legge Qualificata n.2/2014 sono a trasmettere la relazione illustrativa al Decreto Delegato n. 39 del 30 Marzo 2015 "Modalità per l'individuazione dei gestori del patrimonio di Fondiss, istituito dalla Legge 6 Dicembre 2011 n.191- Riforma Previdenziale: Istituzione del Sistema Complementare.

Colgo l'occasione di porgere distinti saluti.

Francesco Mussoni
Segretario di Stato





Relazione al Decreto Delegato n. 39 del 30 marzo 2015
“MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI DEL PATRIMONIO DI
FONDISS, ISTITUITO DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N.191 - RIFORMA
PREVIDENZIALE: ISTITUZIONE DEL SISTEMA COMPLEMENTARE”

Il Decreto Delegato relativo alle modalità per l'individuazione dei gestori del patrimonio di FONDISS è adottato ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, punto 7) della Legge 6 dicembre 2011 n.191 istitutiva del sistema di previdenziale complementare sammarinese denominato FONDISS.

Il Decreto Delegato in esame disciplina i criteri e le modalità con cui il Comitato Amministratore di FONDISS seleziona i soggetti ai quali affidare la gestione del proprio patrimonio e rappresenta pertanto una normativa di primaria importanza per l'attivazione di quella modalità di gestione dei contributi previdenziali raccolti, cosiddetta delegata o convenzionata. La Legge 191/2011 prevede infatti, all'articolo 11, che il patrimonio di FONDISS possa essere gestito sia direttamente dal Comitato Amministratore, sia avvalendosi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, vale a dire delegando, tramite il conferimento di specifici mandati, l'attività di gestione patrimoniale delle risorse a intermediari professionali.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della normativa in esame e precisa altresì al comma 2 che il Decreto in esame individua le modalità e i principi inerenti l'affidamento in gestione del patrimonio di FONDISS, nonché le modalità e il processo di selezione dei soggetti gestori. Il comma 3 prevede inoltre la facoltà di Banca Centrale, in veste di Autorità di vigilanza sul FONDISS, di emanare disposizioni in ordine a specifici profili attuativi della norma, fermi restando i requisiti minimi e principi stabiliti dal Decreto.

L'articolo 2 enuncia taluni principi a cui il Comitato Amministratore deve attenersi nell'affidare in gestione il patrimonio. E' previsto che il Comitato contemperi il principio della diversificazione tra soggetti gestori con quello dell'efficienza gestionale dei portafogli, tenendo conto dell'entità delle risorse disponibili. Il principio enunciato implica pertanto la costante ricerca della migliore e più efficiente combinazione tra: numero di soggetti tra cui distribuire e diversificare le risorse da affidare in gestione, ed entità delle risorse da concedere a ciascun gestore, tenuto inoltre conto delle strategie di investimento adottate e dei costi richiesti dai gestori per il servizio prestato.

L'articolo 3 richiama i requisiti stabiliti dalla Legge 191/2011 per l'assunzione dell'incarico di gestore delle risorse di FONDISS, indicando che sono abilitati a gestire le risorse previdenziali unicamente i soggetti individuati dall'articolo 11, comma 5, della citata Legge 191/2011.

L'articolo 4 definisce in dettaglio la disciplina riguardante le modalità e il processo di selezione dei gestori. In termini generali la selezione deve essere svolta con riferimento a ciascun incarico di gestione predefinito dal Comitato Amministratore, adottando un processo strutturato e una metodologia predefinita, al fine di garantire la



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

massima obiettività e coerenza delle scelte compiute; l'attività decisionale del Comitato stesso deve essere rendicontata in apposite delibere, da cui emergano chiaramente le modalità e i processi logici che hanno condotto alla decisioni assunte, anche ai fini di una ricostruzione a posteriori delle scelte effettuate.

Specificatamente, il comma 1 dell'articolo 4 statuisce che il processo di selezione sia condotto garantendo la necessaria trasparenza delle valutazioni svolte e delle scelte in concreto effettuate, prevedendo altresì che queste ultime debbano risultare coerenti sia con gli obiettivi perseguiti sia con i criteri di selezione preventivamente decisi dal Comitato Amministratore. Il comma chiarisce che il processo di selezione deve essere condotto con riferimento ad ogni tipologia di incarico predefinita e sulla base di criteri e parametri predeterminati, così da consentire un adeguato livello di oggettività e comparabilità dei gestori candidati e delle relative condizioni contrattuali offerte.

A quest'ultimo fine, il comma 2 dell'articolo 4 dispone che il Comitato Amministratore deliberi preliminarmente le scelte generali riguardanti le politiche di investimento del patrimonio, definendo i profili di rischio e rendimento, ed effettuando scelte generali di allocazione degli investimenti, individuando conseguentemente gli incarichi da assegnare ai gestori e le relative modalità di ripartizione del patrimonio. L'individuazione delle caratteristiche tecnico-finanziarie degli incarichi su cui svolgere il processo di selezione, deve pertanto scaturire all'esito del processo di allocazione degli investimenti (*asset allocation*).

Gli obiettivi e le modalità gestionali in coerenza alle quali condurre la selezione dei gestori devono essere definite dal Comitato Amministratore, ai sensi del comma 3, in relazione ai singoli incarichi. Al fine di qualificare puntualmente ciascun incarico di gestione, il medesimo comma fornisce alcuni parametri/profilo di riferimento, tra cui: orizzonte temporale degli investimenti, tipologie di investimenti (in termini di classi di attività finanziarie, aree geografiche, categorie di emittenti), stili di gestione, eventuali garanzie di risultato.

Ai sensi del comma 4, il Comitato Amministratore è tenuto a definire anche l'ammontare massimo della remunerazione del servizio di gestione che complessivamente è disposto a corrispondere per ogni singolo incarico, ed i parametri per il calcolo di tale remunerazione.

Parimenti il comma 5 stabilisce che, in relazione ai singoli incarichi, il Comitato Amministratore debba definire i requisiti specifici quali-quantitativi richiesti per i gestori candidati – oltre a quello di essere abilitati ad assumere la gestione di risorse di FONDISS di cui all'articolo 3 – nonché gli elementi informativi che saranno oggetto di valutazione e raccolti tramite un Questionario. Lo stesso comma prescrive, sempre in ottica preventiva, che il Comitato Amministratore deliberi anche una griglia di punteggi da assegnare ai vari profili oggetto di valutazione, prescrivendo quelli che necessariamente devono essere presi in considerazione, tra cui: remunerazione complessivamente richiesta per il servizio di gestione offerto, numero di persone coinvolte nel processo gestionale e loro livello di formazione e preparazione, informazioni sul soggetto gestore candidato, con particolare riguardo alla compagine azionaria, alla struttura del gruppo di appartenenza e alla presenza o meno di un sostegno pubblico in corso (a livello di patrimonio o di liquidità), organizzazione dell'attività di gestione e di controllo dei rischi, rendimenti passati conseguiti su un

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, n.40 – 47893 Cailungo
Info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040
Fax +378 (0549) 883044



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

orizzonte temporale sufficientemente esteso, non inferiore al triennio, nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia di incarico oggetto di selezione, posti a confronto con *benchmark* o parametri di riferimento coerenti con le caratteristiche dei portafogli di cui vengono presentati i risultati, rendicontazioni e modalità di gestione dei conflitti di interesse.

Il comma 6, in termini di piena trasparenza, prescrive che qualora il candidato gestore intenda delegare, in tutto o in parte, l'attività di gestione di cui all'incarico oggetto di selezione ad altro soggetto, è tenuto a dichiararlo nel citato Questionario. In ogni caso, anche il soggetto candidato delegato deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3 e i requisiti specifici quali-quantitativi stabiliti dal Comitato Amministratore di cui al comma 5.

L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede infine che il Comitato Amministratore definisca le modalità di svolgimento del processo di selezione, deliberando il testo del Bando.

L'articolo 5 definisce il contenuto del Bando di selezione. Per garantirne la massima conoscibilità, è previsto che quest'ultimo sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, sul sito di FONDISS, dell'Autorità di vigilanza e su almeno un quotidiano sammarinese. L'articolo specifica altresì gli elementi che necessariamente devono essere presenti nel Bando medesimo, tra cui: indicazione dell'ammontare (anche di carattere indicativo) del patrimonio da affidare in gestione con riferimento a ciascun incarico, descrizione sintetica dell'incarico o degli incarichi, requisiti richiesti ai candidati gestori, modalità e termini per la presentazione del Questionario, nonché la durata della convenzione (che non potrà essere superiore in ogni caso a 36 mesi).

Il Questionario per la raccolta delle informazioni, comprese quelle di ordine economico, è funzionale alla valutazione e selezione dei gestori e trova la propria disciplina all'articolo 6. Il Questionario deve essere reso disponibile al momento della pubblicazione del Bando. Con riferimento al profilo della delega di gestione, in termini di trasparenza, è previsto al comma 2 dell'articolo 6 che qualora il candidato gestore intenda delegare, in tutto o in parte, l'attività di gestione, il Questionario deve essere necessariamente compilato sia dal candidato gestore delegante sia dal candidato gestore delegato; ciò al fine di consentire al Comitato Amministratore di poter disporre di un'informativa completa e condurre un'attività di valutazione effettiva ed esaustiva su tutti i soggetti che potrebbero divenire gestori del patrimonio di FONDISS.

La valutazione dei candidati gestori, delle relative offerte, e la conseguente assegnazione degli incarichi è disciplinata dall'articolo 7. In particolare, il comma 1 prevede – al fine di garantire la massima oggettività e imparzialità – che il Comitato Amministratore proceda alla valutazione dei Questionari presentati sulla base dei criteri fissati nelle deliberazioni preliminarmente assunte e di cui si è trattato sopra nell'analisi dell'articolo 4. Il comma 2 si occupa di disciplinare eventuali situazioni di conflitti d'interesse nell'ambito del processo di selezione, tra i componenti del Comitato Amministratore e i singoli candidati gestori. E' infatti previsto che, in sede di valutazione delle candidature, i componenti del Comitato Amministratore manifestino, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione, gli eventuali rapporti con i singoli candidati gestori, i soggetti eventualmente delegati da questi e i rispettivi gruppi, con esponenti aziendali o partecipanti al capitale di tali soggetti, nonché eventuali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, n.40 – 47893 Cailungo
Info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040
Fax +378 (0549) 883044



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

esposizioni debitorie nei confronti dei medesimi. E' quindi prescritto che, in caso di sussistenza di conflitti d'interesse, i membri del Comitato Amministratore debbano astenersi dalla decisione, a pena di invalidità della stessa deliberazione.

Successivamente all'esame dei Questionari pervenuti e a conclusione del processo valutativo svolto sulla base della metodologia di cui all'articolo 4, ai sensi del comma 3 è stabilito che il Comitato Amministratore proceda con l'individuazione, tramite deliberazione e con riferimento a ciascun incarico predeterminato, dei candidati ritenuti maggiormente qualificati (cosiddetta *short list*). A tali candidati è richiesto di partecipare ad un incontro di approfondimento allo scopo di consentire al Comitato di acquisire ulteriori elementi informativi e poter richiedere chiarimenti circa le informazioni già fornite.

A questa seconda fase del processo di selezione – dedicata agli incontri conoscitivi e di approfondimento con i candidati gestori di cui alla *short list* – devono essere ammessi a partecipare, ai sensi del comma 4, un numero di soggetti tale da rendere possibile un raffronto tra i medesimi.

L'ultima fase del processo di selezione è descritta al comma 5, in cui è previsto che il Comitato Amministratore valuti le offerte dei candidati gestori di cui alla *short list* sulla base della documentazione e delle informazioni complessivamente acquisite e proceda quindi, con riferimento a ciascun incarico e tramite deliberazione, alla designazione del soggetto gestore con cui convenzionarsi per la gestione della componente di patrimonio preventivamente stabilita. Lo stesso comma, in materia di deleghe di gestione, prescrive che il ricorso ad esse da parte del soggetto selezionato non è consentito se non nelle forme e modalità dichiarate nel Questionario, pena la cessazione della convenzione di gestione e la restituzione a FONDISS delle remunerazioni complessivamente corrisposte.

Per vigilare sulla correttezza delle procedure di valutazione e selezione, l'ultimo comma dell'articolo 7 statuisce che almeno un membro del collegio dei sindaci revisori di cui all'articolo 10 della Legge 191/2011 partecipi – in qualità di supervisore, senza possibilità di voto e senza ulteriore compenso – al processo di valutazione e selezione, con obbligo di segnalare alle Autorità competenti le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

L'articolo 8 stabilisce che lo schema di convenzione per la gestione del patrimonio di FONDISS, vale a dire il modello contrattuale con cui il Comitato Amministratore conferisce il mandato di gestione ai soggetti selezionati, è rimesso all'emanazione di un apposito provvedimento da parte dell'Autorità di vigilanza.

Oltre al sistema dei controlli interni sulla selezione dei gestori di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sono poi previsti dall'articolo 9 specifici obblighi informativi nei confronti dell'Autorità di vigilanza. In particolare, il Comitato Amministratore è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla stipula, ciascuna convenzione di gestione sottoscritta unitamente ad una relazione illustrativa.

In ottemperanza al principio di trasparenza, l'articolo 10 prevede che FONDISS, entro 20 giorni dalla stipula, pubblici integralmente sul proprio sito ciascuna convenzione di gestione sottoscritta.

Infine l'articolo 11 definisce – considerato anche quanto in materia previsto dall'articolo 13, comma 3, della Legge 191/2011 – gli obblighi informativi periodici dei

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, n.40 – 47893 Cailungo
Info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040
Fax +378 (0549) 883044



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

soggetti gestori nei confronti del Comitato Amministratore, essendo previsto che trimestralmente essi relazionino in merito all'andamento della gestione, alla composizione del portafoglio ed alla sua coerenza con la strategia di gestione messa in atto.

Francesco Mussoni
Segretario di Stato

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, n.40 - 47893 Cailungo
Info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040
Fax +378 (0549) 883044